



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DIREZIONE PATRIMONIO DEMANIO E PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: 020174660F

PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto le condizioni particolari di contratto a cui dovrà attenersi la controparte/contraente per la consulenza e assistenza mirata all'ottimizzazione dei contratti di assicurazione obbligatoria e/o eventuale che l'Ente intenderà stipulare.

Tutti i punti del presente documento saranno recepiti integralmente nel contratto di intermediazione che seguirà la definizione dell'incarico.

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e di consulenza per la scelta dei prodotti assicurativi presenti nel mercato. L'attività di consulenza sarà intesa nel significato più ampio e riguarderà ogni attività legata al contratto di assicurazione, dalla fase preliminare alla collaborazione nella gestione del contratto e dei sinistri, sia in via stragiudiziale che giudiziale.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo **triennale stimato** costituito dalla somma dei premi, escluse le regolazioni e le franchigie, di tutte le polizze, è pari ad **Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00)**.

Il compenso spettante al Broker per l'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto è posto a carico della compagnia di assicurazione che si aggiudicherà l'appalto per le coperture assicurative.

Di conseguenza la Provincia non sosterrà né anticiperà alcun prezzo al Broker né a titolo di corrispettivo che di rimborso spese per l'attività svolta.

ART. 3 - PREZZO E METODO DI AGGIUDICAZIONE

Il prezzo quale corrispettivo per il servizio è calcolato in valore percentuale sul totale dei premi di polizza chiusi con le compagnie garanti al netto delle franchigie e regolazioni oltre IVA come per legge (es. premio annuo €. 1.000.000,00 offerta prezzo 2,5% prezzo/corrispettivo €. 25.000,00). Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che offrirà il prezzo più basso rappresentato dal valore percentuale più vicino a zero.

ART. 4 – DURATA

L'incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere al rinnovo e/o proroga, agli stessi patti e condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa e previo interpello del Broker.

Alla scadenza naturale o anticipata dell'incarico il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno altri novanta giorni e collaborare con la Provincia e/o con il nuovo incaricato per le consegne.

Successivamente alla conclusione della gara e in pendenza della firma del contratto sarà facoltà della Provincia di ordinare l'avvio per le fasi preliminari e di studio.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse della Provincia dalla quale riceverà istruzioni; Egli, in particolare, svolgerà i seguenti compiti:

- a) l'esame delle polizze esistenti, anche al fine di individuare e/o analizzare le carenze, l'individuazione di eventuali interventi di razionalizzazione, la necessità di ulteriori coperture per altri rischi;
- b) l'individuazione delle misure per ottimizzare le protezioni attive e passive diminuendo i fattori di rischio;
- c) la predisposizione di un progetto per la copertura assicurativa, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
- d) l'assistenza nella predisposizione e redazione dei capitolati di gara e la valutazione delle offerte pervenute nelle gare medesime;
- e) l'assistenza e la gestione dei contratti chiusi con le compagnie garanti.
- f) la redazione di relazioni periodiche, almeno semestrali, sull'andamento dei sinistri, sulle circostanze, le cause, l'incidenza sul costo finale al lordo delle regolazioni di franchigia, con eventuali proposte di interventi e pianificazione di lavori finalizzati a ridurre frequenza e valore dei sinistri, o ad aggiornare le relative coperture assicurative;
- g) la calendarizzazione delle scadenze dei premi, comunicandole per iscritto all'ufficio preposto almeno trenta giorni prima della effettiva scadenza, nonché la fornitura di assistenza e consulenza, in generale, per le obbligazioni assunte nei confronti delle Compagnie;
- h) l'assistenza alla Provincia nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e nel risarcimento e/o indennizzo dei danni;
- i) provvederà all'aggiornamento e alla formazione del personale della Provincia incaricato almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni;
- j) fornirà consulenze occasionali in materia assicurativa, in particolare in materia di predisposizione di capitolati, bandi di gara e schemi di contratto per l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori;
- k) proporrà alla Provincia tutte le polizze assicurative imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;
- l) provvederà a ogni altra attività in materia assicurativa richiesta dalla Provincia;

m) predisporrà il piano per la gestione del contratto di assicurazione e dei sinistri che preveda la formazione di un database su supporto informatico, interfaccia web e accesso protetto dedicato incaricati della Provincia.

E' esplicitamente convenuto che resta in capo alla Provincia l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Resta ambito discrezionale non sindacabile della Provincia:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- le modalità di scelta del contraente, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati di polizza da utilizzare per gli appalti, le coperture assicurative da attivare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL BROKER

In relazione all'incarico conferitogli restano in capo al Broker i seguenti obblighi e doveri:

- lo svolgimento del servizio in ottemperanza alle prescrizioni del capitolato speciale, della documentazione di gara e dell'offerta presentata;
- il reperimento e l'impiego dei mezzi e delle risorse, con accollo dei relativi oneri economici, adeguati rispetto alla prestazione dedotta in contratto;
- garanzia di trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- l'impegno a non sottoscrivere alcun atto o documento che possa in alcun modo impegnare l'Amministrazione senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di carattere amministrativo e/o formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- l'onere di produrre, in ogni momento del rapporto contrattuale, ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi;
- l'obbligo di garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi connessi all'attività facente capo all'Amministrazione;
- l'obbligo di riservatezza in relazione su tutte le informazioni, dati, documentazioni e notizie apprese nell'espletamento del contratto.

Inoltre, e per l'intera durata del mandato, egli si obbliga al rispetto delle seguenti regole:

1. obbligo di diligenza;
2. responsabilità professionale;
3. applicazione contratto di categoria ai dipendenti.

Il Broker s'impegna a esibire a vista, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme, copie delle ricevute dei versamenti contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti.

L'omissione e il mancato adempimento dei documenti comprovanti la regolarità contributiva produrranno l'addebito di penale per quantità e modalità indicate all'art.11 con riserva risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12.

ART. 7 - RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, é responsabile per i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare a chiunque in dipendenza o connessione dell'incarico oggetto del presente documento.

A garanzia il Broker dovrà produrre in sede di conclusione del contratto una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli articoli dal 110 al 112 del D. lgs. 209/2005 e ss.mm. con un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno risarcibile da parte del Broker, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

La Provincia, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito. La polizza dovrà avere durata pari all'incarico con garanzia estesa al termine di prescrizione breve previsto dal codice civile per la responsabilità contrattuale.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale e irrinunciabile per la Provincia, pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 12.

ART. 8 - RAPPRESENTANZA DEL BROKER - IL REFERENTE

Il Broker indicherà le generalità del referente e/o dei referenti dell'incarico con gli estremi di iscrizione all'albo dei broker ex legge 792/1984 e D. Lgs. 209/2005.

Il Referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e dovrà regolarmente aggiornare il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il referente per i periodi di ferie o altra assenza dovrà indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione.

La Provincia si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione dell'incarico.

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

La sostituzione durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto dovrà avvenire con altro di pari esperienza pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12.

ART. 9 – GARANZIE

Cauzione contrattuale: 10% dell'importo contrattuale.

Cauzione provvisoria (partecipazione alla gara) : € 1.500,00, pari al 2% del valore presuntivo delle commissioni sui singoli premi che saranno offerte in sede di gara dal Broker.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria garantita da Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fidejussione garantita dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) mediante assegno circolare;
- d) mediante garanzia in numerario o titoli del debito pubblico emessi dallo Stato.

La polizza fidejussoria o la fidejussione dovrà prevedere:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
3. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;

4. una scadenza successiva al termine del contratto che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto;
5. che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Provincia, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Provincia stessa.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Provincia.

In caso di garanzia in contanti o in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN: IT67 I030 1904 6020 0000 8905 380 intestato alla Provincia di Palermo presso il Credito Siciliano S.p.A indicando la seguente causale: **“Garanzia per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Palermo”**.

ART. 10 - REQUISITI

I requisiti di partecipazione richiesti al Broker alla data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti.

1. Iscrizione al Registro degli Intermediari, sezione “B Broker”, ai sensi dell'art. 109 c. 2° lett. B) e Regolamento ISVAP 5/2006 e succ., ovvero iscrizione equipollente per le società residenti all'estero, da almeno tre anni.
2. Iscrizione in corso di validità al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente per territorio per l'attività di intermediazione assicurativa, ovvero l'iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se diverso dall'Italia, di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006, da almeno tre anni.
3. L'elenco dei principali contratti di assicurazione intermediati nell'ultimo triennio (2006-2007-2008), riconducibili esclusivamente all'attività di intermediazione assicurativa in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione, per un valore dei premi intermediati non inferiore a €. 2.400.000,00 (eurodue milioni quattrocentomila/00), di cui almeno il 30% (trentapercento) prodotto da contratti con la pubblica amministrazione di uno più stati membri dell'Unione Europea
4. Organizzazione aziendale composta da un numero di dipendenti non inferiore a tre unità lavorative.

ART. 11 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non escluderà il diritto della Provincia di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni le cui cause fossero riconducibili alle violazioni e alle inadempienze di natura contrattuale, la Provincia si riserva di applicare le penali nelle seguenti circostanze.

- Ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: Euro 200,00 per giorno.

Il ritardo tollerato è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà della Provincia di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del successivo art. 12.

- Esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto; per la prima infrazione Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione oltre alla somma di €. 5.000,00 costituirà causa espressa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C..

- Mancata produzione alla Provincia delle comunicazioni e della documentazione di cui al

precedente art. 9; per la prima infrazione Euro 500,00=; la seconda infrazione costituirà causa espressa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C..

- Mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente documento: a discrezione da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo Euro 500,00 per ogni fatto contestato.

La Provincia si riserva, comunque, in caso di applicazione di cinque penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo e conseguente esecuzione del servizio in danno del Broker inadempiente, oltre all'incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

ART. 12 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Broker dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per posta, telefax o posta elettronica, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della Provincia, inoltrata al domicilio contrattualmente eletto dal Broker e/o ai numeri di fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati dal Broker. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Provincia, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all'art. 11 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora e di intervento dell'Autorità Giudiziaria nei seguenti casi:

1. frode nella esecuzione del servizio;
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
3. revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa;
4. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e del sostanziale rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
6. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
7. cessione anche parziale del contratto o subappalto;
8. ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvio comunicata dalla Provincia;
9. mancata esibizione alla Provincia dei documenti e delle garanzie previste dal presente documento;
10. gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nei capitoli tecnici di polizza necessari per la scelta delle Compagnie di assicurazione, difetti nell'esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente documento speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del Broker);
12. mancata reintegrazione della garanzia;
13. applicazione di n. 3 (tre) penalità;
14. cessione d'Azienda, ramo di attività; richiesta di ammissione al Tribunale Fallimentare a una delle procedure concorsuali o di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;
15. qualora il Broker non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui al precedente

articolo 9.

Nel caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Broker, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Provincia dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 13 – RECESSO

Il Broker è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto da parte della Provincia, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sessanta giorni, qualora la stessa intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio aggiudicato.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' esclusa la cessione totale o parziale del contratto e il subappalto.

ART. 15 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione sarà nominato dalla Provincia con successivo provvedimento.

Il Direttore sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti Uffici della Provincia le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore o suo delegato è il referente per il Broker per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

Art. 16 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia ed il Broker dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo il Broker che abbia pretese da far valere, comunicherà motivata domanda alla Provincia, la quale provvederà su di essa, nel termine perentorio di 60 gg. dalla domanda.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari e più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Provincia di stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 60 gg., un nuovo termine, che non potrà superare 30 gg., entro cui adottare la sua decisione.

Il Broker non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria competente, prima che la Provincia abbia emesso la sua decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Broker è responsabile del trattamento dei dati personali della Provincia dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il Broker si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Provincia prima della stipula del contratto.

ART. 19 – CLAUSOLE E LEGGI DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.